



PARERE MOTIVATO
n. 59 in data 22 Marzo 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per l'Accordo di pianificazione in variante al Piano degli Interventi del Comune di Musile di Piave (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 22 Marzo 2016 come da nota di convocazione in data 18 Marzo 2016 ns. prot. reg. 108426;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Musile di Piave con nota prot. n. 22033 del 24/12/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 527233 del 28/12/2015 relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità per l'Accordo di pianificazione in variante al Piano degli Interventi nel Comune di Musile di Piave;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto pec 373 del 15/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 15928 del 18/01/2016, che di seguito si riporta:

In riferimento a quanto in oggetto e alla circolare n. 3/2016 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, acquisita ed esaminata la documentazione inviata dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 8006 del 12.1.2016, assunta agli atti con prot. n. 281 del 13.1.2016, si comunica quanto segue.

Nell'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela né analoghi procedimenti *in itinere* ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza.

Si rileva tuttavia che anche il settore interessato del territorio comunale di Musile di Piave è da considerarsi a rischio archeologico e pertanto, gli interventi in oggetto dovranno rispettare quanto indicato nell'art. 7.6 delle Norme Tecniche dello strumento urbanistico in vigore.

Ciò stante, per quanto di competenza, si ritiene non necessaria l'assoggettabilità a V.A.S. di quanto in oggetto.

- ARPAV con nota n.15119 del 12/02/16, assunta al prot. reg. al n. 56245 del 12.02.16 che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per l'accordo di pianificazione in variante al Piano degli Interventi del Comune di Musile di Piave.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione delle opere, da tenere in considerazione.

**Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del progetto verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si ricorda che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Si ritiene di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Traffico veicolare

Si ritiene opportuno approfondire l'aspetto relativo all'aumento del traffico veicolare; l'impatto di questo aumento, seppur modesto e con ogni probabilità trascurabile, meriterebbe una stima quantitativa, che tenga conto anche della fase di cantiere.

Inquinamento acustico

Le considerazioni esposte nel paragrafo 6.4 in merito al rispetto dei limiti di rumore da parte delle attività che andranno ad insediarsi nell'area oggetto dell'intervento sono meramente qualitative e non possono essere considerate come presupposto per poter escludere a priori la possibilità di immissione nell'ambiente di livelli sonori superiori ai limiti previsti dalla legge. Una valutazione dell'impatto non può che scaturire da una dettagliata analisi che tenga conto sia della sorgenti di rumore afferenti alla struttura (impianti tecnologici fissi, movimentazione auto, ecc.) sia dei ricettori potenzialmente esposti al rumore da queste prodotte (vi sono abitazioni poco lontano dal confine dell'area oggetto dell'intervento). Si fa pertanto presente che in sede progettuale dovrà essere presentata la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le linee guida ARPAV riportate nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008. Nella valutazione si dovranno considerare sia gli effetti acustici delle attività commerciali e ricreative che si insedieranno e di relativi impianti tecnologici, che l'effetto dovuto ai nuovi tratti di strada previsti e alle relative modifiche alla viabilità. Si dovrà fare particolare riferimento ai ricettori abitativi più vicini, ma si dovrà considerare anche l'impatto nei confronti delle stesse attività previste dal piano, qualora assimilabili a ricettori sensibili (es. attività didattiche). In merito ai possibili interventi di mitigazione, si fa presente che le barriere vegetali citate nel Rapporto ambientale hanno effetto pressoché nullo sulla propagazione



del rumore e pertanto qualora necessiti un abbattimento acustico, dovranno essere progettate e realizzate opere adeguate.

Per quanto riguarda le attività di cantiere, si dovranno comunque adottare misure finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori. Inoltre, qualora da una valutazione previsionale di impatto acustico analoga a quella citata in precedenza si riscontrasse la possibilità di superare i limiti di legge, si potrà richiedere al Comune deroga al rispetto dei limiti per il periodo di durata del cantiere.

Inquinamento luminoso

All'interno del piano è prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica, si fa presente che questi sono soggetti al rispetto dei requisiti illuminotecnici indicati all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2009. La stessa legge impone l'obbligo di presentare al Comune un progetto illuminotecnico redatto secondo le indicazioni dell'articolo 7 che attesti il rispetto di tali requisiti.

Inquinamento Elettromagnetico

In base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto.

Ai sensi della normativa vigente, distanze di prima approssimazione e fasce di rispetto dovranno inoltre essere calcolate in corrispondenza di linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo

L'intervento appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto trascurava totalmente di valutare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 6.8 (pag. 45 "Analisi di Coerenza"), per la componente ambientale "Suolo e sottosuolo", si evidenzia che l'impatto dell'intervento viene valutato solo sotto l'aspetto dell'impermeabilizzazione in quanto si tratta di un'opera di recupero di spazi già in parte urbanizzati e quindi non è prevista nessuna mitigazione. In questo contesto si vuole rammentare come il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;



- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Per tale motivo, pur esprimendo un giudizio di sintesi complessivamente positivo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coperte, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- Città Metropolitana di Venezia prot. n.11102 del 10.02.16, acquisita al prot. reg. al n.55508 del 12.02.16, che di seguito si riporta:

La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31/03/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, apportata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4" prevede che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi le autorità competenti in materia ambientale trasmettano il loro parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare ambientale loro trasmesso da parte dell'autorità procedente.

La trasmissione al Settore Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia del rapporto ambientale preliminare dell'accordo di cui trattasi è avvenuta con nota acquisita agli atti con prot. n° 1495 del 12.01.2016.

Dalla lettura della documentazione trasmessa si rileva che oggetto dell'accordo di programma in variante al piano degli interventi sarà la realizzazione di un intervento di trasformazione territoriale secondo il format denominato «Agrivillage». Le tipologie di attività previste sono miste; sono qui insediabili attività di carattere commerciale, direzionale e della logistica, con particolare attenzione ai prodotti tipici e locali. Si prevede inoltre di collocare attività legate al tempo libero, con offerte innovative di attività sportiva e ludica. La variante prevede inoltre la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento dell'area verso sud, raccordandosi su via Emilia, e quindi il futuro asse dell'autostrada del mare; l'asse si sviluppa all'interno dell'area agricola a sud dell'ambito dell'accordo, per collegarsi a via Emilia in corrispondenza dell'intersezione tra questa e la variante della SS 14.

L'area interessata dalla variante al Piano degli Interventi si localizza all'esterno del sistema insediativo di Musile, all'interno della fascia a prevalente uso agricolo che si colloca tra l'asse della SS 14 "Triestina" e via Emilia.

Allo stato attuale l'area è definita come zona agricola (zona E) di bonifica recente, all'interno della quale sono presenti i manufatti di un allevamento avicolo dismesso.

Le osservazioni che questa autorità ambientale renderà nel seguito verranno distinte in due temi:

1. quello inerente i contenuti del rapporto ambientale preliminare allegato alla nota regionale prot. n° 1495/16;
2. quello inerente l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Contenuti del rapporto ambientale preliminare

Si premette che è importante che siano valutati in maniera unitaria all'interno della procedura di verifica di



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

VAS gli impatti ambientali generati dalla variante al PI necessaria alla realizzazione del progetto "Agrivillage" e dalla relativa viabilità di raccordo; questo peraltro è prescritto nel parere di VAS n.143 del 20.12.2012 formulato nell'ambito dell'iter di approvazione del PAT di Musile di Piave.

Ciò introdotto, si evidenzia che il rapporto ambientale trasmesso dalla Regione Veneto con nota protocollo n. 8006 del 12.01.2016 unitamente alla documentazione relativa alla Variante al Piano degli Interventi del Comune di Musile di Piave non risulta redatto secondo i criteri previsti dall'allegato I alla parte II del D.lgs 152/06 con particolare riferimento agli impatti ambientali generati dalla variante contenendo considerazioni di carattere generale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si rileva che:

- non sono state quantificate le emissioni in atmosfera prodotte dal nuovo complesso e quelle derivanti dal traffico veicolare indotto dall'intervento;
- la documentazione è carente della valutazione dell'impatto acustico mediante la redazione di un previsionale acustico;
- non vi è una quantificazione dei consumi energetici, idrici e le relative misure di contenimento degli stessi;
- non viene quantificata e adeguatamente compensata la perdita di suolo agricolo e la sua frammentazione dovuta alla realizzazione della viabilità e dei parcheggi;
- non vi sono indicazioni in merito al trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalla strada e dal parcheggio;
- non è previsto alcun piano di monitoraggio ambientale.

Poiché, allo stato attuale, la procedura di verifica di VAS è la sola procedura di carattere ambientale che consenta di valutare in maniera unitaria gli impatti generati dalla variante al PI necessaria per l'insediamento del progetto Agrivillage, si chiede che il rapporto ambientale venga opportunamente rivisto alla luce di quanto sopra delineato e qualora non vi sia un grado di dettaglio nella progettazione che consenta di valutare pienamente gli impatti generati sul territorio, si chiede di assoggettare a VAS la variante al PI per i necessari approfondimenti sugli aspetti rilevati.

Considerazioni inerenti il dimensionamento e definizione degli elementi costitutivi del progetto e la necessità dell'espletamento della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale

Si evidenzia come la documentazione in visione non contenga una chiara descrizione delle opere che si andranno ad insediare e dell'effettiva superficie di vendita che si intende realizzare. Le informazioni sulle superfici di vendita sono per lo più contenute nella relazione viabilistica e nel rapporto ambientale, mentre non vi è alcuna descrizione della struttura alberghiera e dello SportHUB, mancando per quest'ultimo una qualsiasi definizione.

Dall'incrocio dei dati contenuti nello studio viabilistico allegato e nel rapporto ambientale si rileva che la nuova struttura "Agrivillage" prevede uno scenario iniziale di localizzazione entro l'ambito di intervento di negozi di vicinato con superficie inferiore a 1.500 mq di vendita che potrebbe evolversi verso un secondo scenario in relazione all'evoluzione del quadro regolamentare del settore, fino al limite stabilito all'art. 26 comma 1 lettera c) della LR 28 dicembre 2012, n. 50 (inferiore a mq 8000 di superficie di vendita).

Nel dettaglio le superfici previste all'interno dell'ambito di intervento, sono le seguenti:

TIPOLOGIA	SUPERFICIE di VENDITA mq
Food	4.800,00
No Food	1.950,00
Sport HUB	1.200,00
TOTALE	7.950,00

L'intervento complessivo prevede la realizzazione di un'area food e no-food e la realizzazione di uno spazio



sport HUB per complessivi 7.950 mq di superficie di vendita.

Dalla relazione idraulica inoltre si evince che saranno destinati a parcheggio, con stalli in grigliato semipermeabili, 25382 mq. La viabilità principale occuperà 12182 mq, quella di accesso e servizio 27886 mq, quella secondaria 2335 mq.

Dalla lettura di tali informazioni emerge dunque che lo scenario finale prevede di attivare una grande struttura di vendita con superficie pari a 7.950 mq e che tale struttura, come si evince dai rendering allegati alla documentazione, si configura come un parco commerciale così come definito dall'art.3 lett. g) comma 2 della L.R. n. 50/2012.

A tale proposito si rileva che allo stato attuale l'ampliamento delle superficie di vendita fino al limite di 8000 mq non risulta compatibile con quanto previsto dalla L.R. n. 50/2012 e dal regolamento n. 1 del 21 giugno 2013 che all'art.2 "criteri per la pianificazione locale: approccio sequenziale" esclude, al comma 7, la possibilità di inserire medie e grandi superfici di vendita in aree agricole anche se degradate. Dunque tale configurazione a doppio step della struttura commerciale comporta che nella prima fase non sia necessaria la procedura di verifica di VIA, obbligatoria invece nel successivo ampliamento, peraltro possibile solo nel caso in cui venga modificata la normativa sul commercio.

Ma in tal caso l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ad opere già realizzate, in fase di trasformazione degli esercizi di vicinato in grande superficie di vendita superiore a 2500 mq (fino a 7950 mq) determinerebbe la perdita di gran parte del suo significato essendo nel frattempo già state realizzate le opere maggiormente impattanti sul territorio. (viabilità, parcheggi, edifici).

Si evidenzia infine che allo stato attuale non si possiedono le informazioni necessarie per valutare se il parcheggio, la strada di raccordo alla viabilità principale e l'albergo rientrino o meno nelle tipologie individuate alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i allegato 4 punto 7 lett. g) ; b) e punto 8 lett. a) e pertanto soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA.

- Parere n.1880 del 25.02.16 del Comune di Meolo che di seguito si riporta:

Richiamata la richiesta prot. 8006 in data 12/01/2016, pervenuta al protocollo comunale n. 271 in data 12/01/2016, pari oggetto, con la quale questo Comune è chiamato a esprimere il proprio parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante;

Considerato che:

- l'oggetto della Variante è un accordo ex art 6 L.R. 11/2004 finalizzato alla riconversione di un allevamento dismesso.
- dalla lettura degli obiettivi indicati nell'accordo di pianificazione viene constatato che, tramite riqualificazione urbanistica, l'ambito territoriale di oltre 240.000 mq. verrà adibito ad una pluralità di funzioni indicando specificatamente un format legato alla "cultura del territorio, turismo, commercializzazione della produzione agricola, all'intrattenimento e ospitalità".
- sono previste "attività terziarie e commerciali, attività di vendita diretta di prodotti agricoli, attività artigianali di servizio, attività ricettive e pubblici esercizi, nonché direzionali e logistiche, ma anche spazi per servizi e attrezzature pubbliche" per un totale di 43.000 mq. di superficie lorda di pavimento rispetto alla quale il Piano Urbanistico Attuativo potrà prevedere un incremento fino al 2% senza comportare variante urbanistica (come desumibile dall'accordo).

Si esprime il seguente parere: con specifico riferimento al sistema infrastrutturale di scala territoriale dallo studio dell'impatto viabilistico, tenuto conto della localizzazione dell'ambito oggetto d'intervento in rapporto agli assi viari primari, si invita ad approfondire lo scenario legato all'innesto (accessibilità entrata/uscita) da sud per tramite di una rotatoria (indicata con R1) da realizzare con relativi bracci lato nord, in prossimità della S.S. 14 variante di Musile di Piave, come definita dal progetto Superstrada Meolo-Jesolo.



Inoltre, si segnala che i maggiori flussi veicolari indotti lungo la S.R. 89 "Treviso-Mare", nel tratto compreso tra il casello autostradale sulla A4 "Meolo-Roncade" e la S.S. 14 "Triestina", comporteranno un aggravio alla viabilità locale, per cui dovranno essere preventivamente realizzate e completate, da parte della Regione Veneto, le opere complementari già previste unitamente al progetto approvato per la realizzazione del citato casello autostradale.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 26/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per l'Accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 in variante al Piano degli Interventi (P.I.) - Riconversione e riqualificazione dell'allevamento dismesso in Via Triestina, nel Comune di Musile di Piave (VE).

Pratica n. 3174

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Francesco Finotto, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 527233 del 28/12/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che Variante al PI prevede:

- la classificazione di parte del Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi come zona D3/3;
- la localizzazione del perimetro di una scheda norma con carature urbanistiche predefinite comprendendo la viabilità di relazione con Via Triestina;
- la conferma della destinazione agricola di parte del corridoio ecologico compreso nel contesto territoriale nel quale è localizzato un fabbricato rurale tutelato, destinato a fattoria didattica;
- la localizzazione del tracciato di raccordo sia con la Superstrada Meolo-Jesolo, sia con Via Emilia;
- la realizzazione della nuova rotatoria sulla Treviso Mare comprensiva delle bretelle di immissione ed emissione, così come definita dal progetto della Superstrada Meolo-Jesolo;
- la modifica agli articoli delle Norme di Attuazione del PI per introdurre in maniera coordinata i contenuti dell'accordo di Pianificazione;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intero complesso;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri,



imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22400 - Altre colture permanenti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Musccardinus avellanarius*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per l'Accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 in variante al Piano degli Interventi (P.I.) - Riconversione e riqualificazione dell'allevamento dismesso in Via Triestina, nel Comune di Musile di Piave (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in



argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Muscardinus avellanarius*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Musile di Piave, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 26/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV , in data 22 Marzo 2016;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'Accordo di pianificazione in variante al Piano degli Interventi del Comune di Musile di Piave, con le seguenti prescrizioni:

- il PUA che dovrà essere approvato prima di dare luogo agli interventi attesi, deve essere sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- in sede di procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del PUA, considerata la destinazione commerciale di parte dell'intervento, deve essere acquisito il parere della Sezione Commercio della Regione del Veneto;
- in sede di procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del PUA, devono essere analizzati, con i necessari approfondimenti, le problematiche inerenti l'impatto dell'incremento di traffico sulla rete viaria esistente e le altezze degli edifici previsti rispetto

